

Il principio è ribadito dal tribunale di Pescara

Rinunce ritrattate

Donazioni, doppia retromarcia

DI DOMENICO CHIOFALO

Legittima la rinuncia all'azione di restituzione di beni oggetto di una precedente donazione. Lo stabilisce il tribunale di Pescara (confermando l'orientamento del tribunale di Torino del 26 settembre 2014) con ordinanza del 25 maggio 2017 (Rg n. 848). Questo è il caso: donazione da madre a figlia del 2005 di un immobile; la figlia intende rivendere l'immobile; a causa delle difficoltà legate ai problemi di circolazione dei beni pervenuti per donazione, il fratello rinuncia con atto **notarile** all'azione di restituzione; il **notaio** chiede l'annotamento nei registri immobiliare dell'atto di rinuncia; il conservatore dei registri immobiliari di Pescara rifiuta di dare pubblicità all'atto ponendo tra l'altro dei dubbi sulla sua legittimità; il **notaio** presenta ricorso al tribunale che accoglie le sue istanze.

Il tribunale affronta la questione sotto tre profili: innanzitutto, l'azione di restituzione è fattispecie ben diversa dall'azione di riduzione (la cui rinuncia è vietata dall'art. 557 c.c.): quest'ultima tutela l'interesse primario dell'erede legittimario ed è finalizzata a rendere inefficace la donazione, mentre l'azione di restituzione, dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, è finalizzata a recuperare i beni anche dal terzo acquirente. Già l'ordinamento riconosce deroghe a tale interesse del le-

gittimario (563 commi 3 e 4 e 560 comma 2 c.c.) e per queste ragioni anche parte della dottrina ritiene che l'art. 557 c.c. contenga un divieto espresso per la sola rinuncia all'azione di riduzione da interpretare restrittivamente e non applicabile all'azione di restituzione. La rinuncia all'azione di restituzione non confligge, secondo il provvedimento in esame, neanche con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) posto che il bene è già fuoriuscito dal patrimonio del (futuro) de cuius e il legittimario rinunciante non perde il suo diritto di agire comunque mediante l'azione di riduzione per ottenere il controvalore economico del bene. In definitiva, la tutela del legittimario va temperata con le esigenze del mercato e della libera circolazione dei beni (che legittimano anche l'opportunità di una idonea pubblicità immobiliare dell'atto di rinuncia), come dimostrato anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'azione di restituzione per le donazioni indirette, dalla recente normativa in tema di patto di famiglia (che costituisce un'espressa deroga al divieto dei patti successori) e dal novellato art. 563 che impedisce di agire in restituzione dopo che siano trascorsi 20 anni dalla donazione. È chiaro, quindi, che già oggi e in attesa di interventi legislativi, sia in atto un percorso evolutivo che affievolisce la tutela del legittimario, degradandola da reale (diritto sul bene) a personale (diritto al valore).

